

DOSSIER

Operazione militare dell'UE Atlanta per il contrasto della pirateria a largo delle coste della Somalia

Documenti principali

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/918/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2008

relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (operazione denominata «Atalanta»), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.
- (2) Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale di transizione (GFT), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare.
- (3) Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore la pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale

militare dell'Unione europea, nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi a cooperare con il GFT nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

- (4) Con lettera in data 14 novembre 2008 il GFT ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite l'offerta che gli era stata fatta, conformemente al paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008).
- (5) L'Unione europea potrà essere indotta a basarsi su risoluzioni successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la situazione in Somalia.
- (6) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e pertanto non partecipa al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, in seguito denominata «operazione Atalanta», sono approvati.

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

Articolo 2

L'operazione Atalanta ha inizio l'8 dicembre 2008.

Articolo 3

Il comandante dell'operazione Atalanta è autorizzato, con effetto immediato, ad emanare l'ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze e dare avvio all'esecuzione della missione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

DECISIONE 2009/907/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2009

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo anno dell'operazione, è necessario apportare modifiche all'azione comune 2008/851/PESC per consentire alla forza navale diretta dall'Unione europea di contribuire alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale.
- (3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del Programma alimentare mondiale.
- (4) È pertanto necessario prorogare l'operazione di un altro anno.
- (5) Il 30 novembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1897 (2009).
- (6) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Inoltre, Atalanta contribuisce alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale».

- b) all'articolo 2, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f) stabilisce un collegamento e coopera con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima "Combined Task Force 150" che opera nel quadro dell'operazione "Libertà duratura".

- g) una volta compiuti sufficienti progressi a terra in termini di costruzione di capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione.»;

- c) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2010.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

DECISIONI

DECISIONE 2010/437/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2010

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾.
- (2) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC che modifica la suddetta azione comune ⁽²⁾.
- (3) Poiché la pirateria è combattuta sempre più efficacemente nel Golfo di Aden e nelle altre zone vicine alla costa somala, i pirati estendono sempre più le loro attività nelle zone marine a più di 500 miglia marine a largo della Somalia e dei paesi vicini.
- (4) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le forze schierate a tale scopo operano al largo della Somalia e dei paesi vicini nelle aree marittime nella regione dell'Oceano indiano, in conformità dell'obiettivo politico di un'operazione marittima dell'UE, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.»;

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.

- 2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o del comandante della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dall'AR, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare dell'UE.»;

- 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 8***Coerenza della risposta dell'UE**

L'AR, il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l'attuazione della presente azione comune.»;

- 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'AR agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell'ambito dei contatti con l'Unione africana, l'AR è assistito dal rappresentante speciale dell'UE (RSUE) presso l'Unione africana.»;

- 5) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Quando l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.»;

6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Status delle forze dirette dall'UE

Lo status delle forze dirette dall'UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:

— stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,

— operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,

è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.»

7) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1. L'AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini

dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (*).

2. L'AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (**).

(*) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(**) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE

DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾.

(2) L'8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC ⁽²⁾ e la decisione 2010/437/PESC ⁽³⁾ che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.

(3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.

(4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).

(5) L'operazione militare dell'Unione europea di cui all'azione comune 2008/851/PESC (l'«operazione militare dell'UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.

(6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(7) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi due anni dell'operazione militare dell'UE, risulta necessario modificare l'azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro

identificazione e rintracciabilità e un'eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.

(9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»

2) all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:

«h) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;

i) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell'INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale — INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 33.

- dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all'INTERPOL,
- dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;

3) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi

Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;

4) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime ("CMF") guidata dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2012.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNERS

DECISIONE 2012/174/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'8 dicembre 2009, il 30 luglio 2010 e il 7 dicembre 2010, rispettivamente, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC ⁽²⁾, la decisione 2010/437/PESC ⁽³⁾ e la decisione 2010/766/PESC ⁽⁴⁾ che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.
- (3) Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato il quadro strategico per il Corno d'Africa con l'obiettivo di elaborare un approccio globale ai problemi legati al Corno d'Africa. La lotta contro la pirateria rientra in tale iniziativa.
- (4) Atti di pirateria e rapine a mano armata sulle coste e al largo delle coste somale continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del Programma alimentare mondiale e creano flussi finanziari contro i quali occorre intraprendere ulteriori azioni.
- (5) È opportuno prorogare fino al 12 dicembre 2014 l'operazione militare dell'UE di cui all'azione comune 2008/851/PESC («Atalanta»).
- (6) È necessario altresì stabilire l'importo di riferimento finanziario destinato a coprire i costi comuni di Atalanta per il periodo che va dal 13 dicembre 2012 al 12 dicembre 2014.
- (7) Il 16 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1851 (2008) concernente la situazione in Somalia, autorizzando gli Stati e

le organizzazioni regionali che cooperano nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale i cui nomi siano stati precedentemente comunicati dal governo federale di transizione somalo (GFT) al segretario generale delle Nazioni Unite a prendere tutte le misure necessarie e appropriate in Somalia al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, purché tali misure siano prese nel rispetto delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo.

- (8) Il 22 novembre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2020 (2011) che rinnova le autorizzazioni di cui al punto 10 della risoluzione 1846 (2008) e al punto 6 della risoluzione 1851 (2008).
- (9) Con lettera del 20 febbraio 2012 l'UE ha inviato un'offerta di cooperazione estesa al GFT, integrando l'offerta presentata con lettera del 30 ottobre 2008.
- (10) Il GFT ha notificato al segretario generale delle Nazioni Unite con lettera del 1° marzo 2012 l'offerta presentata dall'UE, conformemente al punto 6 della risoluzione 1851 (2008) e al punto 9 della risoluzione 2020 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (11) È necessario estendere la zona delle operazioni di Atalanta per includere le acque interne somale e il territorio terrestre somalo.
- (12) È altresì necessario stabilire le condizioni alle quali le persone sospettate che sono arrestate e fermate nelle acque interne o territoriali di Stati diversi dalla Somalia possono essere trasferite.
- (13) È opportuno pertanto modificare l'azione comune 2008/851/PESC di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Missione**

1. L'Unione europea (UE) conduce un'operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 49.

diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi («Atalanta»), al fine di contribuire:

— alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e

— alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La zona delle operazioni delle forze schierate a tale scopo è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell'Oceano indiano, in conformità dell'obiettivo politico di un'operazione marittima dell'UE definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.

3. Inoltre, Atalanta contribuisce alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale.»

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;»

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;»

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 151» che opera nel quadro dell'operazione «Libertà duratura;» »

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali

1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o

degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

— alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o

— se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

2. Le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, arrestate e fermate, in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali, da Atalanta nelle acque territoriali, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di altri Stati della regione, d'intesa con tali Stati, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso dello Stato interessato, alle autorità competenti di un altro Stato.

3. Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.»

4) all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per il periodo che va dal 13 dicembre 2012 al 12 dicembre 2014 è pari a 14 900 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC del Consiglio è pari a 0 %.»

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON
